

Comune di Rognano
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.10.1991 e n. 3 dell' 08.01.1992

Finalità e contenuto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune dalla quale derivi un'entrata o una spesa, nonché quella in materia di alienazione, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere.

2. Il regolamento disciplina, inoltre, i lavori, le forniture ed i servizi che debbono essere fatti in economia.

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - Presupposti

Art. 2 - La commissione di gara.

1. La commissione di gara responsabile delle procedure di appalto, limitate alla fase della gara ed adempie alle funzioni a lei attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

2. La presidenza della commissione viene assunta per legge dal segretario comunale titolare o da chi legalmente lo sostituisce.

3. Il presidente della commissione coadiuvato nella redazione del verbale dal tecnico comunale di ruolo dell'ente o in mancanza da un impiegato amministrativo da lui prescelto.

4. Il segretario comunale sottoscrive il verbale di gara insieme all'estensore ed a due testimoni, sia nelle funzioni di presidente, sia a certificazione del suo corretto svolgimento, sia per attestare l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

5. Il segretario comunale, presidente della gara, comunica, entro due giorni, al Sindaco l'esito della gara ed affida agli impiegati di cui al terzo comma il verbale di gara e tutti gli altri atti connessi, per l'avvio delle procedure successive stabilite per legge o regolamento.

Art. 3 - Sistemi di contrattazione.

1. I contratti, di cui al primo comma dell'art. 1, dai quali derivi una entrata sono preceduti di regola da pubblici incanti con l'osservanza delle norme stabilite nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. ~~Per ragioni motivate, da indicare nella deliberazione di cui al successivo art. 4, può farsi ricorso alla licitazione privata ovvero, nei casi previsti dalla legge alla trattativa privata.~~

2. Ferma restando l'applicazione delle norme e procedure previste dalla legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni, nonché della legislazione statale e regionale vigente in materia di opere pubbliche, i contratti relativi ad acquisti, somministrazioni ed appalti di opere e, comunque, tutti quelli dai quali derivi una spesa sono stipulati a seguito di licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata, salvo il ricorso al sistema in economia, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 4 - Deliberazioni a contrattare.

1. La stipulazione del contratto deve essere preceduta, nel rispetto delle competenze degli organi deliberanti e secondo le norme approvate dallo statuto, da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle norme statali e regionali vigenti nonché quelle stabilite nel presente regolamento;
- d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento;
- e) le fonti certe di finanziamento delle spesa.

2. Il Comune vincolato al rispetto delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il tecnico comunale di ruolo o, in mancanza, il segretario comunale coadiuvato dal tecnico comunale incaricato se richiesto, provvede alla predisposizione dello schema contrattuale, degli avvisi di gara e delle lettere d'invito, nonché dei capitolati speciali se necessari e dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Capo II - La licitazione privata

Art. 5 - Il procedimento.

1. Nel procedimento di licitazione privata, ivi compreso quello relativo ad appalti di lavori e forniture rispettivamente non superiori ad 1.000.000 e 200.000 E.C.U., l'ente dà preventivo avviso di gara, da pubblicarsi nei modi e nelle forme di legge, e secondo la normativa di cui al D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55, sottoscritto dal Segretario Comunale in qualità di Presidente della Commissione di gara e dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente, contenente:

- a) l'ente appaltante e l'ufficio al quale debbono essere inviate le domande;
- b) l'oggetto delle opere da eseguire;
- c) l'importo a base di appalto, anche approssimato, ed il termine di consegna;
- d) l'ufficio presso il quale possono ottenersi notizie e prendere visione degli atti relativi alla gara;
- e) la procedura scelta dall'amministrazione per l'aggiudicazione;
- f) un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara;
- g) il termine massimo entro il quale l'ente spedisce l'invito per la partecipazione alla gara.

2. L'ente, nei termini indicati nell'avviso, inviterà alla partecipazione alla gara un numero non inferiore a quindici richiedenti ovvero tutti i richiedenti se le domande saranno in numero inferiore.

3. La lettera di invito, da trasmettersi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, deve essere conforme a quanto stabilito dall'amministrazione appaltante nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 4, nonché indicare la documentazione che le imprese dovranno presentare in conformità alle disposizioni della normativa vigente, ed in particolar modo, le norme tese ad accertare l'assenza di provvedimenti definitivi o provvisori di misure di prevenzione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Per gli appalti di lavori di importo superiore ad un milione di E.C.U. e per le forniture ed acquisti di importo superiore a duecentomila E.C.U., si applicano rispettivamente le norme della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto disposto al secondo comma del precedente art. 4 e quanto disposto dal D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55.

Art. 6 - Metodi di aggiudicazione.

1. Per le aggiudicazioni dei contratti di cui al precedente art. 3 si segue, di norma, il metodo della licitazione privata previsto dall'art. 89 lettera b) del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e relative norme ad esso legate.

2. La licitazione privata può essere tenuta a giudizio insindacabile dell'organo competente a deliberare, per gli appalti fino ad un milione di E.C.U., in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

3. Per gli appalti di importo superiore ad un milione di E.C.U., si procederà secondo le disposizioni normative di cui all'art. 24 della legge n. 584 del 1977 così come modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

4. Si applicano, altresì, per quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 72, 75, ultimo comma, 76 e 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, nonché le altre norme statali e/o regionali vigenti in materia.

Art. 7 - Formulazione scheda segreta ed aggiudicazione.

1. La formazione della scheda segreta, nei casi in cui necessaria, è di competenza del segretario comunale il quale si avvale della collaborazione del tecnico comunale, ove esista, del progettista o del direttore dei lavori in caso contrario.

2. A tal fine il segretario comunale nel giorno fissato della gara e prima di procedere alle operazioni di aggiudicazione, assistito da due testimoni e segretamente, raccoglie i limiti minimi e massimi, formando sulla base delle indicazioni tecniche fornite la scheda segreta. Delle relative operazioni viene redatto apposito verbale che resta come atto interno del procedimento.

3. All'apertura della seduta di gara, la scheda segreta, chiusa in busta con gli appositi lembi timbrati con il timbro del Comune e firmati dal segretario comunale e dai testimoni, viene posta sul tavolo della presidenza facendone constatare ai presenti ed ai partecipanti integrità dei sigilli.

4. Accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara e la regolarità della documentazione prodotta, il presidente mostra i plichi contenenti le offerte dei partecipanti ammessi e, nei casi in cui necessaria, la scheda segreta dell'amministrazione. Quindi dopo la

lettura delle offerte e, ove del caso, dei limiti di offerta contenuti nella scheda segreta, dispone l'aggiudicazione in base ai metodi scelti e con i modi di legge.

5. Delle relative operazioni di gara viene redatto processo verbale con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento.

Al verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento ivi comprese le offerte ricevute.

Capo III - L'appalto concorso

Art. 8 - Il procedimento di gara.

1. In casi eccezionali e per contratti il cui oggetto richiede particolari competenze tecniche, artistiche o scientifiche o mezzi di esecuzione speciale ovvero, ancora per opere ed impianti di notevole rilevanza tecnica, è consentito il ricorso al sistema dell'appalto concorso.

2. In tali casi l'ente con la deliberazione di cui al precedente art. 4 deve, altresì, approvare un capitolato-programma e stabilire i requisiti delle ditte partecipanti, le modalità da tenere presente nella valutazione dei progetti-offerta, la nomina e la composizione della commissione tecnica preposta al loro esame.

3. Per gli avvisi di gara e le lettere d'invito si applicano le disposizioni di legge in materia e per quanto compatibili quelle di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Nell'invito sono, altresì, indicate le persone ammesse all'apertura dei plichi ed il periodo di tempo, comunque non superiore a 90 giorni dalla definitiva ammissione di cui al successivo art. 10, per la durata del quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

L'invito alla gara viene inviato a tutte le ditte idonee che hanno fatto domanda di partecipare.

4. Si applicano all'appalto concorso le disposizioni di cui al precedente comma 3 dell'art. 6 per lavori e forniture di importo superiore ad 1.000.000 di E.C.U.

5. La commissione tecnica per la valutazione delle offerte è composta da tre membri, di cui due tecnici esperti nella materia oggetto del contratto, ed è presieduta dal segretario comunale.

In caso di lavori e forniture fruente di contributo regionale uno dei membri tecnici, se richiesto, sarà designato dal competente ufficio regionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente scelto dal segretario comunale.

Art. 9 - Il procedimento di ammissione.

1. Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito di partecipazione il segretario comunale, alla presenza di due testimoni, nonché delle persone ammesse, apre i plichi contenenti i documenti ed accertata la regolarità e l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, provvede ad ammettere provvisoriamente i concorrenti ritenuti idonei, riservando la definitiva ammissione alla Giunta Comunale con provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla data del verbale di cui al successivo comma.

2. Delle operazioni compiute viene redatto processo verbale sottoscritto dai due testimoni e dal segretario comunale.

Art. 10 - L'aggiudicazione.

1. La Giunta Comunale, accertata la regolarità e la legittimità delle procedure, sulla base della proposta formulata dalla commissione, procede all'aggiudicazione del contratto di appalto a favore della ditta o impresa risultata prima in graduatoria la cui offerta sia stata giudicata accoglibile dalla commissione tecnica.

2. La Giunta Comunale ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con provvedimento motivato e per ragioni di convenienza o di sopravvenuta inopportunità.

3. Nessun compenso o rimborso spese è dovuto alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

L'avviso di gara e la lettera di invito possono prevedere, comunque, la facoltà dell'amministrazione di scegliere i migliori progetti, riservandosene la proprietà previo pagamento del prezzo entro i limiti stabiliti in detti atti.

Capo IV - La trattativa privata

Art. 11 - La trattativa privata.

1. Si può procedere all'affidamento a trattativa privata oltre che nei casi previsti dall'art. 41 del R.D. 23/5/1924, n. 827, in quelli in cui la spesa non superi l'importo di cento milioni di lire ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 della L.R. 12/9/1983, n. 70, previa gara ufficiosa tra imprese di fiducia dell'amministrazione nella quale devono essere interpellate almeno tre imprese ritenute idonee ed in possesso dei requisiti tecnici necessari per l'esecuzione dell'opera pubblica.

2. Il ricorso alla trattativa privata per gli appalti di importo non superiore ai cento milioni di lire non richiede particolari circostanze o ragioni, ma solo l'obbligo dell'osservanza della procedura stabilita dall'art. 29 della legge regionale citata.

3. Il ricorso alla trattativa privata per gli appalti di importo superiore a cento milioni è consentito esclusivamente nei casi disposti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 28 della citata legge regionale.

4. La trattativa privata va preceduta dalla deliberazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

5. Le offerte dovranno pervenire in busta sigillata e firmata sui lembi dalle imprese concorrenti secondo i termini e le modalità contenute nella lettera di invito.

Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto processo verbale secondo le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento.

L'affidamento a trattativa privata può avvenire solo con offerte a ribasso.

Si applicano, altresì, per quanto compatibili le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 6 del presente regolamento.

6. Non è consentito suddividere artificiosamente l'importo della spesa al fine di contenerlo entro i limiti di cui al primo comma di questo articolo se non per specifiche ragioni debitamente motivate nella deliberazione di cui al comma quattro.

7. Nel caso due o più concorrenti, risultanti aggiudicatari, abbiano presentato offerte uguali, il presidente, ove i concorrenti stessi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

Nel caso in cui non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art. 1 lett. b-c-d della legge 2/2/1973, n. 14, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

Capo V - L'asta pubblica o pubblici incanti

Art. 12 - Il procedimento e i metodi.

1. L'amministrazione procede ai pubblici incanti o ad asta pubblica, generalmente, nel caso di alienazione di beni mobili ed immobili ~~per valori superiori a cento milioni di lire.~~

2. A tale fine l'ente con la deliberazione di cui al precedente art. 4, approva il bando di gara per il pubblico incanto, i termini e le modalità della sua pubblicazione.

3. Il bando di gara costituisce l'invito alla presentazione delle offerte alle condizioni in esso previste e viene firmato dal segretario comunale e dal Sindaco. Nella sua redazione, in relazione all'importo, va rispettato il disposto di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

4. L'asta pubblica può essere effettuata secondo i metodi di cui all'art. 73 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo l'importanza e la qualità del contratto.

5. L'asta dovrà tenersi nel luogo, nel giorno, nell'ora e con il metodo stabiliti nel bando.

E' presieduta dalla commissione di gara costituita con le modalità di cui al precedente art. 2.

Il presidente della commissione di gara dopo aver dichiarato aperta l'asta e richiamato l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, si atterrà, secondo il metodo prescelto, alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 74 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, N. 827 ed alle altre disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili.

6. E' dichiarata deserta l'asta ove non siano state presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'amministrazione abbia stabilito nel bando di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 13 - La normativa della C.E.E.

1. Per le gare relative ad appalti che per importo sono soggette alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, si procederà secondo i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. in questo caso, la spedizione delle offerte deve avvenire con lettera raccomandata indirizzata al Comune e dovranno pervenire al protocollo entro le ore 12 del giorno precedente fissato per la gara.

3. Il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora stabilita procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte.

Nelle gare in cui sono state adottate le procedure di cui all'art. 24 lettera a) nn. 1 e 2 della legge citata al primo comma, il presidente dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale, redatto secondo le modalità del presente regolamento, alla Giunta Comunale per l'aggiudicazione.

Nel caso, invece, in cui sia stata adottata la procedura di cui alla lettera b) della citata disposizione di legge, la commissione di gara è costituita ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del presente regolamento e le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta Comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

Capo VI - La concessione e la convenzione urbanistica

Art. 14 - La concessione.

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto con osservanza della normativa statale e regionale che la disciplina.

2. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e la costruzione dell'opera nonché la gestione del servizio pubblico per la quale viene realizzata.

A tal uopo, il Comune concede ad altro soggetto la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza, offrendo come controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario il diritto di gestire l'opera anche accompagnato da un prezzo.

L'affidamento in concessione avviene sulla base di un capitolato-convenzione che deve stabilire i criteri ed i requisiti dell'opera da realizzare insieme alle modalità di esercizio del servizio, nonché la definizione dei rapporti finanziari intercorrenti fra il Comune ed il concessionario.

3. Il concessionario alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità e le condizioni previste dal contratto.

4. La concessione di soli servizi comporta l'affidamento al concessionario di attività diverse di organizzazione e di supporto nell'esercizio di funzioni dall'amministrazione concedente.

5. Tutti i tipi di concessione di cui al presente articolo, vanno precedute dalla deliberazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, ampiamente e debitamente motivata.

Art. 15 - Le convenzioni urbanistiche.

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono essere trascritti per legge, seguiranno le prescrizioni della deliberazione consiliare in osservanza al programma territoriale urbanistico e dovranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano caratteristiche edilizie degli insediamenti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, nonché quelle relative alla concessione del diritto di superficie di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali di obbligo e altri simili in materia urbanistica soggetti a trascrizione, saranno rogati da Notaio, o dal Segretario Comunale.

Capo VII - Gestione dei servizi in economia

Art. 16 - Principi generali.

I lavori in economia, per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore, sono eseguiti, di norma, in amministrazione diretta con materiali, attrezzi e mezzi dell'ente e con personale dipendente.

I lavori, le forniture e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore in deroga al normale sistema contrattuale, sono eseguiti osservando le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 17 - Tipologia dei servizi in economia

2. In questo caso, la spedizione delle offerte deve avvenire con lettera raccomandata indirizzata al Comune e dovranno pervenire al protocollo entro le ore 12 del giorno precedente fissato per la gara.

3. Il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora stabilita procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte.

Nelle gare in cui sono state adottate le procedure di cui all'art. 24 lettera a) nn. 1 e 2 della legge citata al primo comma, il presidente dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale, redatto secondo le modalità del presente regolamento, alla Giunta Comunale per l'aggiudicazione.

Nel caso, invece, in cui sia stata adottata la procedura di cui alla lettera b) della citata disposizione di legge, la commissione di gara è costituita ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del presente regolamento e le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta Comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

Capo VI - La concessione e la convenzione urbanistica

Art. 14 - La concessione.

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto con osservanza della normativa statale e regionale che la disciplina.

2. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e la costruzione dell'opera nonché la gestione del servizio pubblico per la quale viene realizzata, e viene disciplinata secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 10-1-1991 n. 55.

A tal uopo, il Comune concede ad altro soggetto la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza, offrendo come controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario il diritto di gestire l'opera anche accompagnato da un prezzo.

L'affidamento in concessione avviene sulla base di un capitolato-convenzione che deve stabilire i criteri ed i requisiti dell'opera da realizzare insieme alle modalità di esercizio del servizio, nonché la definizione dei rapporti finanziari intercorrenti fra il Comune ed il concessionario.

3. Il concessionario alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità e le condizioni previste dal contratto.

4. La concessione di soli servizi comporta l'affidamento al concessionario di attività diverse di organizzazione e di supporto nell'esercizio di funzioni dall'amministrazione concedente.

5. Tutti i tipi di concessione di cui al presente articolo, vanno precedute dalla deliberazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, ampiamente e debitamente motivata.

Art. 15 - Le convenzioni urbanistiche.

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono essere trascritti per legge, seguiranno le prescrizioni della deliberazione consiliare in osservanza al programma territoriale urbanistico e dovranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano caratteristiche edilizie degli insediamenti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, nonché quelle relative alla concessione del diritto di superficie di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali di obbligo e altri simili in materia urbanistica soggetti a trascrizione, saranno rogati da Notaio o dal Segretario Comunale.

Capo VII - Gestione dei servizi in economia

Art. 16 - Principi generali.

I lavori in economia, per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore, sono eseguiti, di norma, in amministrazione diretta con materiali, attrezzi e mezzi dell'ente e con personale dipendente.

I lavori, le forniture e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore in deroga al normale sistema contrattuale, sono eseguiti osservando le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 17 - Tipologia dei servizi in economia

I lavori e gli acquisti di beni e servizi che di norma vengono eseguiti in economia sono i seguenti:

- a) lavori per la manutenzione ordinaria di immobili di proprietà o in locazione, se previsto da contratto, con relativi impianti, infissi e manufatti;
- b) lavori per manutenzione ordinaria strade come spargimento di ghiaia, rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, manutenzione di cunette o marciapiedi;
- c) manutenzione di piante e giardini e delle aree a verde attrezzato;
- d) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, piccole macchine ed apparecchiature d'ufficio;
- e) riparazione e manutenzione di automobili e automezzi di servizio, acquisto carburante e lubrificante, spese per autorimesse e noleggi;
- f) spese di riscaldamento ed acquisto combustibile;
- g) spese per fornitura di energia elettrica, telefoniche e telegrafiche, di acqua, di pulizia locali, di acquisto oggetti di cancelleria, di trasporto per il carico e scarico di materiali;
- h) acquisto di materiali e oggetti necessari all'esecuzione di lavori e servizi;
- i) derattizzazione, disinfestazioni e acquisti di materiali occorrenti;
- l) acquisto e confezione di indumenti e divise per il personale che ne ha diritto in base alla vigenti disposizioni;
- m) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e materiali per premi manifestazioni e ricorrenze varie con finalità di rappresentanza e di promozione turistica

Art. 18 - Autorizzazione dei lavori e forniture in economia.

L'effettuazione dei lavori e delle forniture eseguibili in economia è consentita solo se sussistano la deliberazione autorizzativa della Giunta comunale, divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile regolarmente registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati.

Art. 19 - Gestione dei servizi in economia

La gestione amministrativa dei servizi in economia è affidata al Segretario comunale sulla scorta di un elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia dell'Amministrazione, approvato dalla Giunta comunale.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, che può essere aggiornato in qualsiasi momento, si deve aver riguardo ai requisiti di idoneità, capacità tecnica, consistenza economico-finanziaria e serietà imprenditoriale e commerciale.

Le modalità di affidamento dei lavori e delle forniture devono osservare l'esistenza della deliberazione autorizzativa di cui al precedente articolo 18, nonché i seguenti diversi procedimenti in relazione al valore.

Ove la spesa lorda non superi i tre milioni di lire, i lavori o le forniture possono essere affidati direttamente a persona o impresa di fiducia dell'Amministrazione.

Per i lavori e le forniture di importo lordo superiore a tre milioni di lire l'affidamento viene disposto, dopo aver interpellato almeno tre ditte specializzate, a quella che abbia presentato l'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, a mezzo di lettera d'ordine comprendente le condizioni esecutive e contenente il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio ed all'impegno di spesa.

Art. 20 - Liquidazione delle spese per lavori e forniture in economia.

1. Prima di procedere al pagamento per i lavori, gli acquisti ed i servizi di cui al precedente art. 17, debbono essere rilasciati i relativi certificati di regolare esecuzione da parte del competente ufficio tecnico dell'ente o dal consegnatario cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i servizi.

2. Per i lavori, gli acquisti ed i servizi a contenuto squisitamente tecnico, la vigilanza è dovuta al tecnico comunale, per gli altri al capo servizio competente, ove esista, ed in mancanza al segretario comunale.

3. Il coordinamento e la supervisione dei servizi in economia sarà a cura del segretario comunale che provvederà, ===== alla liquidazione della spesa trasmettendo la documentazione relativa al responsabile del servizio ragioneria e contabilità per gli ulteriori adempimenti di competenza.

INCARICHI PROFESSIONALI

Capo VIII - Gli incarichi professionali - Disciplina

Art. 21 - Incarichi di progettazione esterni.

1. L'incarico per tutti gli strumenti tecnici necessitanti all'ente, deve essere sempre preceduto da una convenzione stipulata tra le parti nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Non sono soggetti a convenzione gli incarichi conferiti per le controversie giudiziarie di ogni ordine e grado a cui il Comune sia tenuto e quelli in ordine a pareri tecnico-legali su materie e questioni di particolare interesse pubblico.

3. Nell'atto di convenzione devono essere contenute, in particolare, le seguenti condizioni:

a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico e l'importo complessivo presunto dell'opera;

b) la riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto in corso di elaborazione e se del caso chiederne ed ottenerne varianti o modifiche;

c) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo, il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;

d) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro eseguito al momento della revoca;

e) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati.

3. Le tariffe professionali sono determinate secondo quelle vigenti al momento dell'incarico ed alle altre normative di legge in vigore. Il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori viene, di regola effettuato con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

Per la progettazione di strumenti urbanistici si applicano le tariffe stabilite dalla Circolare Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CONTRATTO

Parte IX - La disciplina contrattuale

Art. 22 - Stipulazione dei contratti.

1. Il segretario comunale provvede, entro trenta giorni dalla data di approvazione del verbale di aggiudicazione, al rogito del contratto in forma pubblica amministrativa, previo accertamento, nei modi e nelle forme di cui alla legge 19/3/1990, n. 55, della insussistenza a carico del contraente di misure di prevenzione.

2. Il Sindaco o un assessore da lui delegato, provvede alla stipula dei contratti in qualità di rappresentante legale dell'ente.

3. Nel contratto bisogna allegare o fare comunque menzione riservandone allegazione su espressa volontà delle parti, il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonché il capitolato speciale d'onori. Per il capitolato generale d'onori sufficiente farne esplicito richiamo senza allegazione.

4. Al momento della stipula vanno osservate tutte le prescrizioni di leggi, regolamenti e capitolati generali o speciali d'onori in materia di cauzione, imposta di bollo, registrazione, diritti di segreteria, e spese vive, ~~spese tutte a carico del contraente aggiudicatario.~~

5. Nei capitolati speciali e nei contratti devono stabilirsi le norme relative ad assicurare la vigilanza, la direzione, la buona esecuzione, il collaudo ed i pagamenti dei lavori, forniture ed acquisti.

Art. 23 - Contratti di forniture a trattativa privata.

1. I contratti per forniture proceduti a trattativa privata possono essere stipulati anche in una delle forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 e precisamente:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 24 - Cessione del contratto - Sub appalto e cottimo.


1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dietro domanda dell'impresa appaltatrice dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dopo aver verificato la presenza delle condizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'istruttoria preventiva viene affidata all'ufficio tecnico ove esista, o al segretario comunale che si avvale della consulenza del tecnico incaricato comunale che predisporrà un'apposita relazione tecnica e relative proposte verificando la regolarità della documentazione presentata.

Art. 25 - Disposizioni finali.

1. L'ente si attiene alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Qualunque modificazione od integrazione di ogni disposizione di legge contenuta nel presente regolamento non comporterà il suo aggiornamento, potendo, per il principio generale della successione di leggi nel tempo, applicarsi ex lege la nuova norma o quella modificata, integrata o novellata.
3. Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di leggi statali e regionali in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 60° giorno dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale.

INDICE

Art. 1 - Finalità
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I - Presupposti
Art. 2 - La commissione di gara.
Art. 3 - Sistemi di contrattazione.
Art. 4 - Deliberazioni a contrattare.
Capo II - La licitazione privata
Art. 5 - Il procedimento.
Art. 6 - Metodi di aggiudicazione.
Art. 7 - Formulazione scheda segreta ed aggiudicazione.
Capo III - L'appalto concorso
Art. 8 - Il procedimento di gara.
Art. 9 - Il procedimento di ammissione.
Art. 10 - L'aggiudicazione.
Capo IV - La trattativa privata
Art. 11 - La trattativa privata.
Parte V - L'asta pubblica o pubblici incanti
Art. 12 - Il procedimento e i metodi.
Art. 13 - La normativa della CEE
Capo V I - La concessione e la convenzione urbanistica
Art. 14 - La concessione.
Art. 15 - Le convenzioni urbanistiche.
SERVIZI IN ECONOMIA
Capo VI I - I servizi in economia
Art. 16 - Principi generali.
Art. 17 - Tipologia dei servizi in economia.
Art. 18 - Autorizzazione dei lavori e forniture in economia.
Art. 19 - Gestione dei servizi in economia.
Art. 20 - Liquidazione delle spese per lavori e forniture in economia.
INCARICHI PROFESSIONALI
Capo VIII - Gli incarichi professionali - Disciplina
Art. 21 - Incarichi di progettazione esterni.
IL CONTRATTO
Capo IX- La disciplina contrattuale

- 
- Art. 22 - Stipulazione dei contratti.
 - Art. 23 - Contratti di forniture a trattativa privata.
 - Art. 24- Cessione del contratto - Sub appalto e cottimo.
 - Art. 25- Disposizioni finali.